

Come richiedere i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ai sensi dell'art. 51

Ai sensi dell'art. 51 del vigente CCNL i dipendenti possono fruire di permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sia su base **giornaliera** che su base **oraria**, nella misura massima di **18 ore annuali** e sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altri permessi fruibili ad ore. Per fruirne il **dipendente** deve inoltrare una richiesta, circostanziata ai commi come di seguito, inviando una e-mail al Protocollo generale (protocollo@unime.it), alla quale dovrà far seguire l'invio di un'attestazione, sempre tramite il protocollo, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dall'amministrazione della struttura in cui ha avuto luogo la visita.

Art.51 Comma 1

Il permesso è computato in ore o giornate, anche in considerazione del viaggio da e per la sede di lavoro; in questo caso l'assenza deve essere giustificata mediante:

- un'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o privata, in cui ha avuto luogo la visita specialistica (con l'indicazione dell'orario).

Art.51 Comma 11

Se il dipendente si trova in una situazione di **incapacità lavorativa temporanea** conseguente ad una patologia in atto e la concomitanza della necessità di espletamento di una visita specialistica, un'effettuazione di terapie o esami diagnostici, la relativa assenza è imputata alla malattia ed è necessario che l'assenza venga giustificata mediante:

- un'attestazione di malattia redatta dal medico curante;
- un'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o privata, in cui ha avuto luogo la visita specialistica (con l'indicazione dell'orario).

Art.51 Comma 12

Nel caso in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche e di esecuzione di **impegno organico** della visita specialistica, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, e in questo caso l'assenza deve essere giustificata mediante:

- un'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o privata, in cui ha avuto luogo la visita specialistica (da cui si evinca che le caratteristiche della medesima prestazione sanitaria abbiano fatto scaturire l'incapacità lavorativa e, inoltre, sia presente l'indicazione dell'orario e la definizione specifica di "impegno organico").

Si rimanda all'art. 51 del vigente CCNL, per i riflessi economici scaturenti da questa tipologia di assenza dal servizio.